

Codice A1414B

D.D. 2 luglio 2019, n. 523

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa all'ampliamento della struttura socio-sanitaria "Casa per Anziani del Vandorno", sita in Biella.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); a revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota del 18/01/2019 (prot. n. 1874/A1414B del 25/01/2019) il Comune di Biella ha inoltrato una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e la trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa per Anziani del Vandorno", sita in Biella, Strada Cantone Bonino n. 2, con la realizzazione di un nucleo da 10 (dieci) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, al primo piano della struttura.

Gli uffici regionali (con nota del 28/01/2019, prot. n. 2004/A1414B), richiedevano al Direttore Generale dell'ASL BI un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 8/02/2019 (prot. n. 3925/A1414B del 19/02/2019), il Direttore Generale dell'ASL BI esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento e riscontravano alcune criticità rispetto alle disposizioni della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012. Con nota del 12/02/2019 (prot. n. 3248/A1414B) gli uffici regionali interrompevano i termini del procedimento, richiedendo contestualmente al legale rappresentante della struttura di riformulare e rimandare le planimetrie dell'intervento per sanare le criticità succitate.

Con nota del 21/06/2019 (prot. n. 13309/A1414B del 27/06/2019), il Comune di Biella trasmetteva agli uffici regionali la richiesta corretta, per n. 10+1 posti letto di RSA autorizzabili ma non accreditabili, e le planimetrie rettificata.

Gli uffici regionali esaminavano le nuove planimetrie e ne verificavano la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante di "Cooperativa Sociale del Vandorno onlus".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione di n. 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) + 1 pl di "pronta accoglienza", autorizzabili ma non accreditabili (al fine di costituire un nucleo finale di 20+1 pl RSA al primo piano) nella struttura socio-sanitaria "Casa per Anziani del Vandorno", sita in Biella, Strada Cantone Bonino n. 2.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi